

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Delibera n. 1/2025

Esercizio 2025

Itinerario Napoli – Bari: Raddoppio tratta Apice – Orsara

I Lotto funzionale Apice – Hirpinia

(CUP J77I4000000009)

Progetto Esecutivo della variante “VAR 40” – Accesso Finestra F6

Direzione Investimenti

Direzione Investimento Area Campania, Sardegna e Adriatica

Il Direttore

- VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare, gli artt. 169, commi 3 e 5 e 166, ancora applicabili in forza di quanto previsto dall’art. 225 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*” commi 10, 11 e 12 del D. Lgs. 36/2023, relativi alle infrastrutture strategiche;
- VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. n. 108/2021 (D.L. 77/2021) e, in particolare, l’art. 29 ai sensi del quale “*La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria*”;
- VISTO il D. lgs. n. 42/2004 e, in particolare, l’art. 146;
- VISTO il D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla l. 164/2014 e s.m.i. recante “*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*” e in particolare l’art. 1, comma 1, con cui l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane è stato nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- VISTO l'art. 1, comma 3, del medesimo D.L. 133/2014, con cui è stato disposto che gli interventi da realizzarsi sull'area di sedime dell'Itinerario Ferroviario Bari - Napoli, nonché quelli strettamente connessi all'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, configurando, tale disposizione, una dichiarazione di pubblica utilità *ex lege*;
- VISTO l'art. 7, comma 9-*bis*, del D.L. 210/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016, che ha sostituito, all'art. 1 comma 1 del richiamato D.L. 133/2014, le parole "*Ferrovie dello Stato S.p.A.*" con le parole "*Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.*", con conseguente subentro dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella carica di Commissario - per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo – Catania - Messina;
- VISTA l'Ordinanza n. 27 pubblicata in Gazzetta Ufficiale – foglio delle inserzioni – n. 144 in data 6 dicembre 2016, con la quale il Commissario *pro tempore* ha approvato con prescrizioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 133/2014, dell'art. 165 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i. il progetto preliminare del raddoppio della tratta ferroviaria Apice – Orsara, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale dell'opera, del perfezionamento, ad ogni fine urbanistico-edilizio, dell'intesa Stato-Regione per la localizzazione dell'intervento con automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati, e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili su cui l'opera è localizzata;
- VISTO l'art. 1, comma 1138, della L. n. 205/2017 e s.m.i., che ha prorogato il termine di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. n. 133/2014, relativo alla durata dell'incarico del Commissario al "*31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla itinerario ferroviario Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014*";
- VISTA l'Ordinanza n. 35, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – foglio delle inserzioni – n. 52 in data 5 maggio 2018, con la quale il Commissario *pro tempore* ha approvato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 133/2014, degli art. 166 e 167, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001, con prescrizioni, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del I Lotto funzionale Apice-Hirpinia del raddoppio della tratta ferroviaria Apice – Orsara;

- VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 (DL 32/2019) e, in particolare, l'art. 4, comma 1 che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli *“interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale”* e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- VISTO il DPCM del 16 aprile 2021, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019, con il quale l'Ing. Roberto Pagone è stato nominato Commissario Straordinario, ai sensi del sopra richiamato art. 4 del DL 32/2019, per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli -Bari – di cui la tratta Apice - Hirpinia è parte integrante – quale intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, da particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comporta un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;
- VISTO l'art. 10-*bis*, comma 2 del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni in L. 18 luglio 2025, n. 105 (D.L. 73/2025), che modifica l'art. 1, comma 15 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (DL 32/2019) prevedendo che fino al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato”*;
- VISTO che la realizzazione dell'intervento in argomento trova finanziamento anche nelle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- VISTA la Disposizione Organizzativa n. 711/AD del 20/12/2024, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Area Campania, Sardegna e Adriatica di RFI è stata attribuita *ad interim* all'Ing. Lucio Menta, Direttore Investimenti di RFI S.p.A.;
- VISTO che in corso d'opera, in considerazione dell'intervenuto grado di ammaloramento della viabilità esistente per l'accesso alla finestra F6 della galleria di progetto denominata Rocchetta - viabilità avente funzione di pista di cantiere in fase realizzativa e di viabilità definitiva per

l'accesso all'area tecnica F6 una volta esercita la linea e ad oggi non più idonea al passaggio dei mezzi di cantiere - si è reso necessario apportare una variante al progetto già assentito, che prevede la realizzazione in tempi brevi di una nuova viabilità di accesso all'imbocco F6, ubicata alla progr. 13+850 della galleria Rocchetta, per garantire maggiore sicurezza per il transito dei mezzi di cantiere, da utilizzarsi per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori; lo stesso Comune di Apice con Ordinanza n.2 del 31/01/2024 ha rappresentato la necessità di procedere con una viabilità provvisoria per l'esecuzione dei lavori ed interventi sulla viabilità esistente di accesso alla finestra;

- CONSIDERATO che dette opere - ricadenti nell'ambito della Regione Campania e interessano il territorio del Comune di Apice, in Provincia di Benevento - pur ricadendo parzialmente al di fuori del corridoio urbanistico individuato ai sensi dell'art. 169 comma 3 del d.lgs. 163/2006, hanno natura temporanea e, pertanto, non hanno rilievo localizzativo; tali opere hanno, invece, rilievo sostanziale sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico; pertanto ai fini dell'approvazione delle stesse, si è proceduto in conformità a quanto previsto dall'art. 169, comma 5 del d.lgs. 163/2006 ai sensi del quale *“L' istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo 166”*;
- VISTA la nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2024\1103 del 19/12/2024, con la quale RFI S.p.A. ha trasmesso il progetto esecutivo della variante “VAR 40” al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);
- VISTA la nota prot. CS. 28/2024 del 24/12/2024, con la quale il Commissario straordinario, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019 per i progetti in gestione commissariale, ha richiesto alla Regione Campania, alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (SS PNRR) e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento (SABAP CE) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 con riferimento alla variante in argomento;
- VISTA la nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\59 del 14/01/2025, con la quale RFI, in conformità a quanto stabilito dall'art. 169, comma 5 del d.lgs. 163/2006, ha trasmesso il progetto esecutivo della variante “VAR 40”, a tutte le amministrazioni interessate, per rendere le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni di cui all'art. 166, comma 3 del d.lgs.163/2006;
- VISTA la nota prot. CS. 09/2025 del 11/04/2025, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso al Presidente della Regione Campania la relazione informativa sull'iter autorizzativo

ai fini dell'espressione dell'intesa prevista dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 32/2019 per l'approvazione del progetto esecutivo della variante in argomento, stante il fatto che, in allora, non era vigente la norma (i.e. art. 1, comma 15 del DL 32/2019 che consentiva alla stazione appaltante di approvare direttamente tutte le tipologie di variante da apportare a progetti di infrastrutture strategiche ex Legge Obiettivo);

- VISTA la nota prot. CS. 17/2025 del 30/07/2025, con la quale il Commissario ha rappresentato alla Regione Campania che, in seguito alla sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 10-*bis* del DL 73/2025 che ha esteso l'applicabilità dell'art. 1, comma 15, del DL 32/2019 anche al 2025, il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. procederà ad approvare direttamente la variante in argomento, per la quale, tra l'altro, la Regione con DGR n. 374 del 16/06/2025 ha espresso parere favorevole all'intesa (*di cui infra*);

PRESO ATTO

1.

in merito al profilo ambientale:

- con nota prot. n. 3171 del 10/01/2025 il MASE ha dichiarato la procedibilità dell'istanza;
- con Decreto n. 132 del 13/03/2025, il MASE, sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 264 del 21/02/2025 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito agli aspetti ambientali di competenza, ha comunicato la sussistenza delle condizioni perché la proposta "*Variante 40 – Accesso Finestra F6*" del progetto esecutivo "*Itinerario Napoli-Bari. Raddoppio tratta Apice-Orsara. I lotto funzionale Apice-Hirpinia*" sia approvata direttamente dal soggetto aggiudicatore;

in merito al profilo della tutela paesaggistica e archeologica:

- con nota prot. PG/2025/0028974 del 21/01/2025, la Regione Campania U. O. D. 50 09 01 Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo ha trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il PNRR e alla SABAP CE e, per conoscenza, a RFI la documentazione necessaria, comprensiva della proposta motivata di provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante di competenza della Soprintendenza medesima;
- con nota prot. 14497-P del 19/05/2025 la SS PNRR, ritenuto di poter aderire al parere della competente SABAP CE di cui alla nota prot. n. 6543-P del 21/03/2025, ha espresso "*parere*

favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere proposte così come descritte e graficizzate negli elaborati progettuali allegati alla suddetta istanza, subordinando l'efficacia del presente parere al tassativo rispetto delle prescrizioni:

- *In fase di esecuzione dei lavori non siano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati dall'intervento;*
- *Le alberature da rimuovere per la realizzazione delle opere siano espiantate temporaneamente e reimpiantate;*
- *Al termine dei lavori le aree funzionali al cantiere dovranno essere ripristinate, riportandole allo stato naturale.”*

Con riguardo al profilo della tutela archeologica, la SS PNRR ha inoltre rappresentato che l'intervento in parola non è assoggettabile alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e che risulta compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, richiedendo che i lavori di scavo in oggetto siano eseguiti in regime di assistenza scientifica qualificata e che siano ottemperate le seguenti condizioni ambientali:

- *“Si prescrive che le citate indagini, a carico della committenza, siano eseguite da un professionista archeologo, afferente alla II fascia ministeriale come da allegato 2 del D.M. n. 244 del 20/05/2019. Tempi e modalità delle suddette indagini, dovranno essere condotte secondo le indicazioni del funzionario archeologo della competente Soprintendenza territoriale;*
- *Nel caso di ritrovamenti archeologici la cui conservazione non dovesse essere compatibile con la realizzazione delle opere previste in progetto, la Soprintendenza territorialmente competente potrà richiedere specifiche varianti finalizzate alla tutela delle presistenze archeologiche;*
- *La documentazione delle indagini condotte e l'eventuale consegna di materiali archeologici dovranno rispettare le “Norme per la consegna della documentazione di scavo archeologico” e lo “Standard per il trattamento e la consegna dei reperti archeologici” editi sul sito internet della Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento al seguente indirizzo:*

<https://sabapce-bn.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/12/Archeologia-Standard.pdf>

Il soggetto incaricato, inoltre, avrà cura di trasmettere al termine delle indagini al Geoportale Nazionale per l'Archeologia i dati descrittivi minimi relativi alle stesse e agli eventuali rinvenimenti occorsi, secondo quanto previsto dalla Circolare della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 9 del 28/03/2024, disponibile sul sito della medesima Direzione.

- *Dovrà essere data comunicazione formale (con anticipo di almeno 10 giorni lavorativi) da parte della committenza dell'inizio delle attività e di avvenuto affidamento dell'assistenza scientifica. Contestualmente la Committenza dovrà indicare anche i nominativi del/i responsabile/i dell'esecuzione delle opere, della D. L. e della durata a partire dalla quale si darà inizio ai lavori.*"
- con Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/05/2025, trasmesso con nota prot. PG/2025/0263934 del 27/05/2025, la Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio – U.O.D. 50 09 01 – Pianificazione territoriale – Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica relativa alla variante "VAR 40", in conformità al parere vincolante favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza Speciale per il PNRR reso con nota MIC/MIC_SSPNRR_UO8/19/05/2025/0014497-P, che, allegato al suddetto decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\1165 del 03/07/2025 RFI ha richiesto alla SS PNRR e alla SABAP CE il riesame della seguente prescrizione "*Le alberature da rimuovere per la realizzazione delle opere siano espianate temporaneamente e reimpiantate*", di cui al citato parere prot. 14497-P del 19/5/2025 della SS PNRR (*supra*), rappresentando le ragioni tecniche della non percorribilità dell'operazione di espianto e reimpianto e proponendo quindi di procedere con l'impianto di specie tipiche del luogo (*Quercus Pubescens*);
- con nota prot. 22875-P del 08/08/2025 la SS PNRR, richiamando i pareri della SABAP CE prot. n. 6543-P del 21/03/2025 e prot. n. 18037-P del 01/08/2025, con cui la medesima SABAP si è espressa sulla richiesta di riesame della prescrizione avanzata da RFI, e, ha confermato il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 14497-P del 19/05/2025, con la seguente prescrizione, in sostituzione di quella oggetto di riesame:
 - "*le nuove alberature da impiantare appartengano alle specie autoctone e garantiscano la ricostituzione dell'aspetto attuale per forma e consistenza*".

2. In riscontro alla nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\59 del 14/01/2025 e al sollecito di cui alla nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\494 del 18/3/2025, si sono inoltre espresse le seguenti Amministrazioni interessate dal procedimento:

- la Regione Campania, facendo seguito alla richiesta di espressione dell'intesa trasmessa dal Commissario straordinario richiamata nei "Visti", nonché alla nota prot.

RFI.VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\926 del 29/05/2025 con la quale RFI ha trasmesso l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Regione con Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/05/2025, ha trasmesso con nota prot. PG/2025/0323386 del 27/06/2025 la DGR n. 374 del 16/06/2025, con la quale ha deliberato:

“1. di prendere atto della richiesta del Commissario Straordinario R.F.I. S.p.A. di cui alla nota prot. CS.09/2025 del 11/04/2025 con la relativa documentazione informativa per l’ espressione dell’intesa prevista dall’art. 4, comma 2 del DL 32/2019 per l’ approvazione del progetto di variante;

2. di prendere atto, altresì, dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui al DD n. 20 del 26/05/2025 della Direzione Generale per il Governo del Territorio e delle risultanze dell’iter autorizzativo proposto da R.F.I. S.p.A. per l’ approvazione del progetto esecutivo “Itinerario Napoli-Bari. Raddoppio tratta Apice-Orsara. I Lotto Funzionale Apice-Hirpinia. Variante 40. Accesso Finestra F6”, nel Comune di Apice, in Provincia di Benevento (BN);

3. di esprimere il parere favorevole all’intesa, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 4, co. 2 del D.L. 32/2019 per l’ approvazione del progetto esecutivo “Itinerario Napoli-Bari. Raddoppio tratta Apice-Orsara. I Lotto Funzionale Apice-Hirpinia. Variante 40. Accesso Finestra F6”, nel Comune di Apice, in Provincia di Benevento (BN), con la raccomandazione che si tenga conto delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

Con nota prot. CS. 17/2025 del 30/07/2025, già menzionata nei “Visti”, in seguito alla sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 10-bis del DL 73/2025 che ha esteso l’applicabilità dell’art. 1, comma 15, del DL 32/2019 anche al 2025, il Commissario ha rappresentato alla Regione Campania che il soggetto aggiudicatore dell’intervento RFI S.p.A. avrebbe proceduto ad approvare direttamente la variante in argomento;

- la Regione Campania - Direzione Generale per i lavori pubblici e la Protezione Civile, 50 18 04 Genio Civile - UOD Genio civile di Benevento, presidio protezione civile, a seguito del caricamento della documentazione progettuale sul portale regionale da parte di RFI in data 16/01/2025 così come richiesto dall’ente con PEC del 15/01/2025, ha rappresentato, con nota prot. PG/40828/2025 del 27/01/2025, che dall’esame della documentazione cartografica su base catastale prodotta, le opere in progetto non interferiscono con beni

appartenenti al demanio idrico definiti ai sensi del R.D. 523/1904 e che pertanto, “nessun parere e/o autorizzazione, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904, è dovuto da questa U.O.D.”;

- la Comunità Montana del Fortore, II settore - Agricoltura e forestazione, con nota prot. 622 del 11/02/2025, ha comunicato l'avvio del procedimento e il nominativo del Responsabile del Procedimento; in pari data, con nota prot. 623, ha altresì richiesto di integrare la documentazione presentata con la relata di pubblicazione ed esito all'Albo Pretorio del Comune di Apice (BN) interessato dall'intervento. Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DICSA.PINB\A0011\P\2025\490 del 18/03/2025 RFI ha trasmesso la suddetta relata del Comune di Apice prot. 295 del 17/03/2025, nella quale è riportato che non sono pervenute osservazioni. La Comunità Montana, con nota prot. 0002056 del 13/05/2025, ha quindi inviato l'Autorizzazione n. 40/2025 ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

“1 – I lavori devono essere eseguiti in perfetta sintonia e conformità agli elaborati tecnici a corredo dell'istanza;

2 – I movimenti di terra devono essere limitati a quelli strettamente necessari per i lavori in oggetto di che trattasi;

3 – Eventuali materiali di risulta, non riutilizzabili in loco, dovranno essere smaltiti a norma di legge ed in base a quanto previsto dal D.Lgs. n° 157/2006 come ulteriormente modificato dalla L. 116/2014 e ss.mm.ii;

4 – La regimentazione delle acque meteoriche dovrà essere realizzata come da tavole di progetto”;

La suddetta autorizzazione riporta, inoltre, quanto segue:

“B. Questa Comunità Montana è esonerata da ogni onere e responsabilità civile, penale ed amministrativa nei confronti di terzi e/o altri Enti, per danni di qualsiasi natura che possono derivare dalla effettuazione dei lavori e/o dall'esecuzione delle opere;

C. Viene, altresì, fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma;

D. Cedono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone o cose in dipendenza dei lavori autorizzati;

E. Qualora, durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si dovessero verificare fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque e/o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o

vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, questo Ente potrà impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare la presente autorizzazione;

F. Gli interventi indicati nella presente autorizzazione devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data della sua emissione. Qualora la realizzazione dell'intervento sia sottoposta all'acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Eventuali proroghe dovranno essere richieste almeno sessanta giorni prima della scadenza della presente autorizzazione;

G. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a comunicare a questa Ente la data di inizio e quella di fine lavori, al fine di consentire la verifica del perfetto adempimento delle suindicate prescrizioni.”

mentre le seguenti Amministrazioni interessate dal procedimento, pur regolarmente convocate, non hanno presentato pareri entro il termine perentorio di cui all'art. 166 comma 3 del d.lgs. 163/2006:

- Provincia di Benevento - Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Comune di Apice, Sindaco.

Come indicato nella Relazione istruttoria trasmessa dal Referente di Progetto di RFI S.p.A., il Soggetto Tecnico Italferr ha rappresentato che tutte le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti sono già recepite o accoglibili.

3. Sotto l'aspetto finanziario, i lavori oggetto della variante in esame non comportano - anche unitamente al costo delle altre varianti già approvate dal Soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. - il superamento del 50 per cento del valore del progetto definitivo assentito dal Commissario con Ordinanza n. 35/2018, quale limite fissato dall'art. 1, comma 15, del DL 32/2019 e s.m.i. per l'approvazione dei progetti di variante a cura del soggetto aggiudicatore.

DELIBERA

1. Approvazione del progetto esecutivo di variante

Le disposizioni del presente punto sono adottate dal Soggetto Aggiudicatore RFI S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 15, del D.L. 32/2019.

1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 15, comma 1 del DL 32/2019 e s.m.i., 169, comma 5, e 166, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, applicabili in forza di quanto

stabilito dall'art. 225, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, è approvato, anche ai fini della compatibilità ambientale dell'opera, il progetto esecutivo della variante "VAR 40" - Accesso Finestra F6, apportata al progetto definitivo del I lotto funzionale Apice – Hirpinia del raddoppio della tratta ferroviaria Apice – Orsara, assentito dal Commissario con Ordinanza n. 35/2018;

- 1.2 l'approvazione di cui al punto 1.1 sostituisce a tutti gli effetti, ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, con le prescrizioni riportate nei pareri pervenuti nell'ambito dell'iter autorizzativo, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;

2. Disposizioni finali

- 2.1 Il Referente di Progetto di RFI S.p.A. provvederà ad assicurare la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo della variante di cui al precedente punto 1.1;
- 2.2 Il Referente di Progetto di RFI S.p.A. curerà gli adempimenti per la trasmissione della presente delibera alle Amministrazioni/Enti interessati dal procedimento per l'approvazione del progetto esecutivo delle varianti in argomento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Lucio Menta